

COMUNE DI CERVIA

(Provincia di Ravenna)

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE DI
PROPRIETÀ COMUNALE, SITO A CERVIA, IN PIAZZA GARIBALDI 7
(FOGLIO 34, MAPPALE 136, SUB 3)**

* * *

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno _____ (____) del mese
di _____ in Cervia nella Residenza Municipale, Piazza G.
Garibaldi, n.1, con la presente scrittura privata

FRA

- Il COMUNE DI CERVIA (Cod. Fiscale - p. IVA n. 00360090393), di
seguito definito Concedente, con sede in Cervia, Piazza Garibaldi, 1,
rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Poggiali, nata
a _____ il __/__/____, Dirigente Settore Cultura, Turismo e
Servizi al Cittadino, domiciliata per le sue funzioni in Cervia, presso la
Residenza Municipale, la quale interviene in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse del Comune di Cervia ed in esecuzione alla
Determina Dirigenziale n. ____ del __.__.2018, di seguito indicato come
"Concedente";

E

- _____, nato a _____ il __/__/____
domiciliato a _____ in Via/Piazza _____, (C.F.:
_____ e P.IVA: _____) di seguito indicato come
"Concessionario"

congiuntamente, in avanti definite le "Parti"

PREMESSO:

- che il Comune di Cervia è proprietario dell'immobile sito in Piazza Garibaldi n. 7, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cervia al Foglio 34, particella 136, sub 3, Categoria Catastale C1;
- che detto immobile è presente nel Registro dei Fabbricati Demaniali del Comune di Cervia con il codice 0008;
- che con atto n. ____ del ____ il Comune di Cervia ha concesso in uso a _____ l'immobile di cui alla allegata planimetria (all. A).

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il Comune di Cervia concede a _____, che accetta, il locale situato in Cervia, Piazza Garibaldi 7, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cervia al Foglio 34 particella 136, sub 3, categoria catastale C1, individuato nell'allegata planimetria (Allegato A) affinché lo usi, lo custodisca e lo conservi con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1803 e 1804 del Codice Civile) per adibirlo ad attività di _____, nel rispetto di quanto previsto dal bando di gara;
2. Il Concessionario riconosce che l'immobile è in buono stato di conservazione – esente da vizi e del tutto idonei alla sua funzione in seguito agli interventi effettuati dal medesimo Concessionario nel rispetto di quanto proposto in sede di gara. Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.
3. Il Concessionario ha allestito i locali con arredi, attrezzature e quant'altro occorre per renderli idonei all'utilizzo da questi proposto in sede

di gara.

Art. 2 - Utilizzo dei locali

1. Il Concessionario si impegna espressamente ad esercitare l'attività proposta in conformità alla destinazione di P.R.G. e nel rispetto di quanto previsto dal bando di gara e dagli atti da esso richiamati.

2. Il Concessionario dovrà essere sempre munito delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, nulla osta, pareri degli enti preposti e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso dei predetti locali.

3. Ogni modifica non sostanziale rispetto all'attività indicata in sede di gara dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto al Comune di Cervia – Servizio Patrimonio ai fini della relativa autorizzazione.

Art. 3 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario deve avviare l'attività prevista all'art. 1 entro **30 (trenta) giorni** dalla data di decorrenza del contratto con possibilità di proroga per motivate ragioni.

2. Il Concessionario deve garantire l'apertura dell'attività proposta per l'intero anno solare, con possibilità di chiusura di non oltre **30 (trenta) giorni** annuali. Potrà essere concessa la chiusura di ulteriori **30 (trenta) giorni** (per un totale di non oltre **60 (sessanta) giorni** annuali di chiusura) su richiesta motivata.

3. È, inoltre, a carico del Concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

4. Il Concessionario è tenuto a mantenere i locali in ottimo stato di conservazione e dovrà provvedere con tempestività a tutti i lavori ed opere di manutenzione a lui spettanti, che si rendessero necessarie in modo da restituirli alla scadenza in buono stato di efficienza.
5. Il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno ai locali.
6. Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario mentre gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Concedente che provvederà entro un ragionevole lasso di tempo. Agli interventi di manutenzione straordinaria potrà anche provvedere il Concessionario previa comunicazione scritta al Concedente e approvazione del preventivo da parte dello stesso. Il Concedente rimborserà al Concessionario la spesa sostenuta dietro presentazione di idonea documentazione.
7. Il Concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie attrezzature e dei propri arredi.
8. Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le spese per gli accorgimenti e le riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dei locali.
9. Le spese relative alla gestione dei locali e alla conduzione dell'attività (quali a solo titolo esplicativo ma non esaustivo: energia elettrica, acqua, riscaldamento, raffreddamento, pulizie, telefono, linea internet, ADSL, ecc.) sono a carico del Concessionario.
10. Il Concessionario provvederà a volturare, prima dell'inizio dell'attività, i contatori/contascatti relativi alle utenze riguardante i locali (luce, acqua, gas, ecc.).

11. Il Concessionario dovrà intestarsi l'utenza del servizio raccolta rifiuti, a partire dalla data di decorrenza del presente contratto.

12. Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna **addizione innovazione o miglioramenti** ai locali ed agli impianti accessori se non abbia ottenuto consenso scritto dal Comune; eventuali modifiche, addizioni, innovazioni o migliorie dovranno essere effettuate sotto la sorveglianza e secondo le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite dai tecnici del Comune. In sede di autorizzazione le parti concordano le ricadute economiche.

13. Gli eventuali **miglioramenti** non autorizzati dal Concedente, eccettuato quanto asportabile senza danno, resteranno gratuitamente acquisiti dal Comune, senza che il Concessionario possa asportarli o pretendere compensi o indennità alla fine della Concessione; il Comune potrà, comunque, conservare detti miglioramenti **o chiedere la rimessa in pristino** dei locali a spese del Concessionario.

Art. 4 - Durata della concessione

1. La concessione avrà la durata di **9 (nove) anni** con decorrenza **dal 01/05/2019**.

2. La concessione potrà essere rinnovata per una sola volta alla scadenza per ulteriori **3 (tre) anni** su richiesta fatta dal Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza naturale ed esclusivamente con atto espresso del Concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.

3. Trattandosi di concessione amministrativa è esclusa la necessità della formale disdetta scritta da parte del Concedente alla scadenza naturale

della concessione oppure alla scadenza verificatasi a seguito del rinnovo triennale.

4. Al di fuori dell'ipotesi prevista al precedente comma 3, il Concessionario può rinunciare alla concessione, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata con preavviso di sei mesi, alla quale il Concedente deve rispondere entro **60 (sessanta) giorni** dalla ricezione della raccomandata sopra indicata. La mancanza di risposta non costituisce tacito assenso alla rinuncia.

5. Alla scadenza non spetterà al Concessionario nessun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato. Salvo diverso accordo tra le parti, mobili, arredi, materiali e quant'altro presente all'interno dell'immobile dovranno essere sgomberati a cura e spese del Concessionario che dovrà restituire il locale perfettamente conservato.

6. Alla scadenza della Concessione verrà redatto il verbale di riconsegna che dovrà essere sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario. A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione dell'immobile con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa.

Art. 5 - Restituzione del locale

1. Alla scadenza del termine pattuito o in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della Concessione, salvo diverso accordo tra le parti, il Concessionario provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari e senza danno per l'immobile, a rimuovere mobili, arredi, materiali, strutture e attrezzature e quant'altro presente all'interno dei locali non di proprietà dell'Amministrazione entro comunque 90 giorni dalla conclusione del contratto di Concessione.

2. Il Concessionario provvede ad eseguire la tinteggiatura e la pulizia dei locali prima della restituzione.

3. In caso di ritardo nella riconsegna dei locali il Concedente potrà chiedere, oltre al pagamento dei canoni sino alla restituzione, il pagamento di una penale € 20,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Art. 6 - Divieto di eccezioni, revoca e risoluzione del contratto

1. Il Concedente non potrà far valere alcuna eccezione o obbligazione e/o azione se non **dopo** il pagamento delle rate scadute.

2. La Concessione è sempre revocabile da parte del Concedente per i motivi previsti all'art. 21 quinquies della L. 241/1990.

3. Il Concedente potrà risolvere il presente contratto ai sensi del combinato disposto degli articoli dell'art. 1453 e 1455 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento di **due rate** anche non consecutive;
- b) ritardo superiore a **tre mesi** nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione;
- c) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto e nell'adempimento di quanto disposto dal Bando di Gara;
- d) utilizzo dei locali per uso diverso da quello previsto nel presente contratto;
- e) mancata apertura dell'attività dichiarata al precedente art. 1 entro i termini stabiliti, salvo proroghe autorizzate dall'Ente esclusivamente sulla base di giustificati motivi;

f) mancato rispetto dell'obbligo di apertura dell'attività proposta per l'intero anno solare, con possibilità di chiusura di non oltre 30 (trenta) giorni annuali ed eventuali ulteriori 30 (trenta) giorni per un totale di non oltre 60 (sessanta) giorni annuali di chiusura su richiesta motivata;

g) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza;

4. Nei casi di cui sopra, il Concedente potrà risolvere la Concessione in base alla seguente procedura:

- il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile, ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario sarà tenuto, entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni, a porre rimedio all'inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l'insussistenza;

- trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto.

5. Inoltre il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di fallimento del Concessionario.

6. Non verrà riconosciuto alcunché dal Concedente al Concessionario, per nessuna ragione e ad alcun titolo, in caso di risoluzione del contratto.

7. Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi di cui al presente Contratto e, in ragione dell'entità dell'inadempimento, non sussistano i presupposti per la risoluzione della Concessione ai sensi del presente articolo, o il Concedente non intenda procedere alla risoluzione della Concessione, si applicherà la seguente procedura:

- a) il Concedente provvederà ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l'inadempimento entro il termine di **30 (trenta) giorni**;
- b) il Concessionario dovrà presentare le proprie contro-deduzioni ovvero porre rimedio all'inadempimento entro **30 (trenta) giorni** dalla ricezione della suddetta contestazione;
- c) nel caso di mancato accoglimento delle contro-deduzioni del Concessionario ovvero nel caso in cui l'inadempimento persista, il Concedente potrà applicare, in ragione della gravità dell'inadempimento, una penale da € 50,00 ad € 100,00 per ciascuna violazione, fermo restando che per la stessa violazione, di volta in volta contestata, l'importo complessivamente dovuto a titolo di penale è cumulabile entro il limite di € 2.000,00 e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
- d) In tal caso, qualora la penale non venga corrisposta a seguito di formale richiesta del Concedente, lo stesso potrà escutere le garanzie di cui al successivo articolo fatto salvo, come sopra indicato, il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni e l'obbligo del Concessionario di reintegrare la relativa garanzia per l'intero ammontare.

Art. 7 - Cessione del contratto

1. Il Concessionario non può cedere a terzi o sub-concedere il presente contratto di concessione: la violazione di tale divieto comporta la **risoluzione** di diritto ex art. 1456 del Codice Civile.
2. E' consentito, nei limiti di cui al successivo comma 4, il subentro nella Concessione in caso di cessione dell'attività o dell'azienda, previa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da farsi

prima del subentro stesso al Servizio Patrimonio.

3. Le modifiche societarie del Concessionario dovranno essere tempestivamente notificate al Concedente.

4. Il Concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto o alla conservazione dell'efficacia della Concessione, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, nei sessanta giorni successivi, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti richiesti dal bando di gara di cui alla Determina Dirigenziale n. ____ del __.__.2018.

Art. 8 - Canone di concessione

5. Il canone di concessione, è stabilito in € _____ (euro ____ virgola _____) annui come da offerta economica del Concessionario.

6. Il canone di concessione così come sopra disposto non è soggetto ad IVA.

7. Il canone va aggiornato annualmente, a partire dalla seconda annualità, nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'annualità precedente, con riferimento al mese di _____ (secondo mese precedente la decorrenza).

8. L'aggiornamento del canone diverrà operante senza necessità che il Concedente ne faccia formale richiesta.

Art. 9 - Pagamento

1. Il canone deve essere corrisposto in due rate semestrali anticipate di pari importo, con scadenze al _____ ed il _____ di ogni anno.

2. Soltanto per la prima annualità la prima rata del canone dovrà essere

corrisposta entro la sottoscrizione della presente Concessione.

3. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato alle scadenze stabilite nel presente contratto e comunque non prima dell'invio della reversale, emessa dal Servizio Patrimonio del Comune di Cervia e per l'importo ivi indicato, secondo le seguenti modalità:

a) bonifico presso Cassa di Risparmio di Ravenna, IBAN: IT78I0627013199T20990000201,

b) versamento su c/c postale n. 13921481 intestato a Comune di Cervia - Servizio Tesoreria Comunale,

c) versamento in contanti allo sportello di Tesoreria presso Cassa di Risparmio di Ravenna - Filiale di Cervia precisando nella causale di versamento l'annualità contrattuale e la rata di riferimento.

4. In caso di ritardato pagamento del canone, trascorsi **30 (trenta) giorni** di tolleranza, il Concessionario avrà diritto agli interessi legali di mora, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

5. Fino alla data di riconsegna dell'immobile il Concessionario sarà tenuto a corrispondere il canone di Concessione, nonché al risarcimento del danno qualora la detenzione dell'immobile si protragga oltre il termine di riconsegna.

Art. 10 - Garanzia

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto a prestare a garanzia degli obblighi da esso assunti e per l'intera durata di esso, una cauzione di importo pari ad una annualità del canone proposto in sede di gara pari ad € _____ (euro _____) a

favore del Concedente.

2. La cauzione dovrà essere prestata mediante deposito cauzionale o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348. Detta fideiussione o polizza assicurativa dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune entro quindici giorni, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile della facoltà di cui all'art. 1957 2° comma del Codice Civile.

3. Il Concessionario si impegna a rinnovare detta cauzione se prestata mediante fideiussione, in assenza di svincolo, anno per anno, per tutta la durata della Concessione.

4. Detto cauzione verrà restituita alla scadenza contrattuale, unitamente agli interessi legali sino ad allora maturati (se in contanti), solo a seguito di verifica dell'integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario.

5. Detta cauzione verrà svincolata al termine della Concessione, salvo il diritto del Concedente di compensare detto importo con eventuali importi dovuti dal Concessionario a titolo di canoni o spese o altri oneri derivanti dalla concessione non adempiuti dal Concessionario stesso.

6. Il Comune di Cervia resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare dei danni riscontrati nei locali ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

7. Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la

scadenza della Concessione ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

8. In caso di escussione parziale o totale delle garanzie da parte del Concedente, il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia costituita ai sensi del comma 1.

Art. 11 - Responsabilità del Concessionario

1. Ogni responsabilità conseguente alla utilizzazione dei locali oggetto del presente contratto, rimane a carico del Concessionario.

2. Il Concessionario è custode dei locali dati in Concessione, ed esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti ed omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, derivanti dall'attività svolta dal Concessionario, manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo secondo la vigente normativa, in particolare ex artt. 2050 e 2051 del Codice Civile.

3. Il Concessionario dovrà, pertanto, provvedere a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità alla custodia e vigilanza dei locali stessi liberando il Concedente, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

4. Il Concessionario terrà l'Amministrazione Comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

5. Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dei locali stessi nei confronti di persone o cose.

6. Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che

penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria autorizzati svolti sui locali e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 del Codice Civile; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti necessari.

7. Il Concessionario risponde del perimento e del deterioramento dei locali avvenuti nel corso della Concessione, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

8. Il Concessionario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di igiene vigenti e quindi si obbliga espressamente a lasciare indenne il Concessionario da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi, come da eventuali richieste di risarcimento o controversie di soggetti terzi conseguenti alla conduzione in Concessione.

Art. 12 - Spese Contrattuali

1. Tutte le spese inerenti il presente atto per bolli, registrazione ed eventuali altre imposte o tasse di qualsiasi genere sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa alcuna verso il Comune di Cervia.

Art. 13 - Registrazione

1. Si chiede la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Ravenna ai sensi dell'art. 5, c.2 parte I Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Art. 14 - Disposizioni generali

1. Qualsiasi modifica alla presente concessione sarà valida solo se

risultante da atto debitamente sottoscritto.

2. Il Concedente potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati con preavviso da comunicarsi entro 24 ore.

3. Qualsiasi modifica del presente contratto non sarà vincolante ove non risulti da atto firmato dalla parte nei cui confronti essa viene invocata.

4. L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 15 - Efficacia del contratto

1. Qualora alcune delle disposizioni del presente accordo risultino nulle o invalide tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci.

Art. 16 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Cervia, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:

a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia, con sede in Piazza Garibaldi n.1, Cervia;

b) il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 dell'08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);

c) l'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali

attinenti l'esecuzione del presente procedimento la Dirigente del Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni, Dott.ssa Daniela Poggiali (poggialid@comunecervia.it);

d) il conferimento dei dati personali relativi al presente contratto ha natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere con la sottoscrizione del contratto;

e) il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per l'assolvimento di obblighi di legge;

f) i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti connessi allo svolgimento del servizio richiesto;

g) i dati personali sono custoditi all'interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell'Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;

h) in qualità di interessato, l'utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

2. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all'informativa sulla privacy.

Art. 17 - Domicilio legale - Controversie

1. Le parti eleggono espressamente domicilio legale presso la Residenza Comunale.
2. Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna. È esclusa la competenza arbitrale

Art. 18 - Allegati

Al presente contratto è allegato come parte integrale e sostanziale:

a) Allegato A: planimetria catastale dell'immobile

Cervia, lì _____

Il Concedente

Il Concessionario
